§ 4.6.35 - L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

Norme in materia di energia

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 06/06/2007)

TITOLO I
FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1. (Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:

a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento dei consumi;

b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio;

c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;

d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;

g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;

h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;

i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;

j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;

k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;

l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Art. 2. (Competenze della Regione)

1. E' competenza della Regione:

a) la programmazione energetica regionale;

b) l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;

c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;

f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;

g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;

j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell'articolo 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni; ***(66)***

j ter) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis). ***(67)***

Art. 3. (Sistema della programmazione e pianificazione)

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:

a) il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);

b) i provvedimenti attuativi del PEAR;

c) il Programma annuale degli interventi;

d) il documento di monitoraggio e valutazione.

2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.

4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Art. 4. (Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.

2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché gli

indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;

b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;

c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;

d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;

f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;

g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.

4. Il PEAR, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

4 bis. Il PEAR conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti. ***(73)***

Art. 5. (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Art. 6. (Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione in accordo con la normativa nazionale determina, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.

2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.

3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.

4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro sessanta giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 6 bis (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.) ***(49)***

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale della società di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla costituzione della stessa.

2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa;

c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

e) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

f) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 7. (Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A.) ***(1)***

[1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria - A.R.E. Liguria S.p.A., costituita e partecipata dalla Regione tramite la FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.).

2. A.R.E. costituisce strumento operativo nell'ambito del settore energetico soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) (Omissis) ***(2)*** ;

b) collabora con le strutture regionali per l'elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

c) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria;

c bis) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia ***(3)*** ;

c ter) effettua verifiche a campione sulla conformità dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti ***(4)*** ;

c quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori ***(5)*** ;

c quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ***(6)*** ;

c sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici ***(7)*** .

3. A.R.E. presenta alla Regione ed alla FI.L.S.E. una relazione annuale atta a verificare le attività svolte dall'Agenzia nell'esercizio finanziario precedente.

4. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.]

Art. 8. (Competenze delle Province e della Città metropolitana) ***(51)***

1. Sono di competenza della Provincia e della Città Metropolitana: ***(52)***

a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni ***(8)*** ;

b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile ***(9)*** ;

c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria ***(10)*** ;

d) (Omissis) ***(11)*** ;

e) (Omissis) ***(12)*** ;

f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);

g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'articolo 3, comma 4;

i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal PEAR;

k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ***(13)*** .

Art. 9. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del d.lgs.192/2005;

c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);

d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

TITOLO II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 10. (Autorizzazione unica) ***(14)***

(Omissis).

Art. 11. (Denuncia di inizio attività) ***(15)***

(Omissis).

Art. 12. (Procedure semplificate) ***(16)***

(Omissis).

Art. 13. (Intesa paesaggistica) ***(53)***

(Omissis)

Art. 14. (Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 15. (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende:

a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza e pianifica le nuove installazioni, la

manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;

d) per osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Art. 16. (Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR):

a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;

d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire:

1) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione di quanto stabilito all'articolo 20;

2) i contenuti della certificazione di conformità di cui all'articolo 20 e le procedure per la presentazione della stessa ai Comuni;

3) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 23;

e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Art. 17. (Competenze delle Province)

1. Le Province:

a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;

b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;

c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente titolo;

d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Art. 18. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:

a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni del presente titolo;

b) si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;

d) ricevono i certificati di conformità di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;

e) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;

f) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

Art. 19. (Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1 individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.

3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:

a) 10 chilometri per gli osservatori professionali;

b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali;

c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.

4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.

Art. 20. (Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata con potenza installata individuata con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:

a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;

d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.

2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto, per quelle in impianti con

emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale e per gli impianti di modesta entità.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva, è comunque consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).

4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico - architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico e culturale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso con schermi o alette paraluce.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Art. 21. (Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:

a) i fari costieri;

b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;

c) i porti e gli aeroporti;

d) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alle sicurezza passiva dell'edificio;

e) gli impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;

f) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Art. 22. (Aggiornamento dei requisiti tecnici)

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 20 provvede la Regione con proprio Regolamento.

Art. 23. (Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL secondo le modalità stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

TITOLO IV
RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Art. 24. (Definizioni) ***(17)***

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25. (Competenze della Regione)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia e del d.lgs. 192/2005 provvede alle seguenti attività:

a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;

b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;

d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;

e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

2. (Omissis) ***(54)***

Art. 25 bis. (Banche dati regionali) ***(55)***

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:

a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;

b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.

Art. 26. (Requisiti minimi di prestazione energetica) ***(18)***

(Omissis)

Art. 27. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili) ***(19)***

(Omissis)

Art. 28. (Attestazione energetica degli edifici) ***(20)***

(Omissis)

Art. 28 bis. (Esibizione e consegna dell'attestato di prestazione energetica) ***(21)***

(Omissis)

Art. 28 ter. (Effetti dell'attestato) ***(22)***

1. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della trasmissione in via telematica da parte del tecnico

abilitato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

2. La Regione rilascia copia dell'attestato con gli estremi dell'avvenuta ricezione.

3. L'attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, dell'edificio o degli impianti.

Art. 28 quater. (Disciplina per gli enti pubblici) ***(23)***

(Omissis)

Art. 29. (Regolamento) ***(24)***

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:

a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;

b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;

c) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;

d) i criteri per l'iscrizione all'elenco, di cui all'articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

e) le disposizioni attuative del d.p.r. 74/2013;

f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 ter, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni. ***(72)***

Art. 30. (Tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica) ***(25)***

1. L'attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.

2. A tal fine, la Regione istituisce l'elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30 bis. (Contributi alle spese) ***(26)***

1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione e miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 29. ***(50)***

2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via telematica dell'attestato alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria.

3. L'entità del contributo è determinata ed aggiornata dalla Giunta regionale, in misura proporzionale all'ammontare delle spese di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL. ***(56)***

4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. ***(57)***

Art. 31. (Accertamenti ed ispezioni)

1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il cinque per cento degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, accertamenti ed ispezioni in corso d'opera volti a verificare la conformità delle opere alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale. ***(58)***

2. (Omissis) ***(27)*** .

3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle Province che le svolgono secondo le modalità individuate dal Regolamento di cui all'articolo 29.

Art. 32. (Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono disciplinati dalla normativa vigente in materia ***(28)*** .

Art. 32.1
(Rilascio patentini impianti termici civili) ***(68)***

1. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del r.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La Giunta regionale definisce, in particolare:

a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;

b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

c) il procedimento per il rilascio del patentino;

d) le modalità di prima applicazione dell'iscrizione nel Registro.

6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 32 bis. (Informazione) ***(29)***

1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità necessarie per informare i proprietari o i conduttori di edifici o di unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.

2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. (Sanzioni)

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia da parte degli enti attuatori nella realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui all'articolo 3, comma 4, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto superiore a quello stabilito.

3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, approvato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo entro il termine dello stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.

4. (Omissis) ***(59)***

5. (Omissis) ***(60)***

6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni ***(30)*** .

7. (Omissis) ***(61)***

8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità a quanto previsto dal Titolo III è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entra sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere effettuato dal proprietario dello stesso.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.

10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni. ***(31)***

10 bis. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a noma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9. ***(69)***

10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate. ***(70)***

10 quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 288, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. ***(71)***

11. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L'accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a.. ***(32)*** .

11 bis. (Omissis) ***(33)*** .

11 ter. (Omissis) ***(34)*** .

11 quater. (Omissis) ***(35)*** .

11 quinquies. (Omissis) ***(36)*** .

11 sexies. (Omissis) ***(37)*** .

11 septies. (Omissis) ***(38)*** .

11 octies. (Omissis) ***(39)*** .

11 nonies. (Omissis) ***(40)*** .

12. (Omissis) ***(41)*** .

13. (Omissis) ***(42)*** .

14. (Omissis) ***(43)*** .

15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni ***(44)*** .

15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia ***(45)*** .

15 ter. L'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), e dell'articolo 8, comma 1, lettera k). ***(62)***

15 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non provvede

a trasmettere nel catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL) il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)), è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00. ***(64)***

15 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non invia le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento regionale 1/2018 entro i termini ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 450,00. ***(65)***

Art. 34. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 35. (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia ***(46)*** .

2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 29, ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente ***(47)*** .

2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al punto 9 dell'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata l'autodichiarazione del proprietario ivi prevista ***(48)*** .

Art. 36. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni:

a) (Omissis) ***(63)***

b) l'articolo 72 quater;

c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 72 duodecies;

d) il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies;

e) gli articoli 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 quaterdecies sono soppresse le parole "e 72 duodecies, comma 7".

3. E' abrogata la lettera e) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

4. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Note

(1) Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011.
(2) Lettera abrogata dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(3) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(4) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(5) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(6) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(7) Lettera aggiunta dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(8) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(9) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(10) Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(11) L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).
(12) L'art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ha sostituito le originarie lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con le attuali lettere a), b) e c).
(13) Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(14) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
(15) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
(16) Articolo abrogato dall' art. 50 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .
(17) Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(18) Articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(19) Articolo modificato dall' art. 14 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16, sostituito dall' art. 5 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(20) Articolo modificato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42, sostituito dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(21) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(22) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(23) Articolo aggiunto dall' art. 6 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(24) Articolo già sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(25) Articolo così sostituito dall' art. 8 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(26) Articolo inserito dall' art. 9 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(27) Comma abrogato dall' art. 10 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(28) Comma così modificato dall' art. 11 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(29) Articolo inserito dall' art. 12 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(30) Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(31) Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(32) Comma già sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.

(33) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(34) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(35) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(36) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(37) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(38) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(39) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(40) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 ed abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(41) Comma abrogato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 .
(42) Comma abrogato dall' art. 3 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 .
(43) Comma abrogato dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(44) Comma così sostituito dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(45) Comma aggiunto dall' art. 13 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(46) Comma aggiunto dall' art. 8 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
(47) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(48) Comma aggiunto dall' art. 14 della L.R. 30 luglio 2012, n. 23 .
(49) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.
(50) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.
(51) Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R 7 dicembre 2016, n. 32.
(52) Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(53) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(54) Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(55) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(56) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(57) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(58) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(59) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(60) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(61) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(62) Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 7 dicembre 2016, n. 32.
(63) Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.
(64) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
(65) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
(66) Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(67) Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(68) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(69) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(70) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(71) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2019, n. 2.
(72) Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
(73) Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.